

Pubblicato il 15/09/2022

N. 00364/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00342/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 342 del 2022, proposto da

Logex System International GmbH, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Oliviero Comand, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero per la Transizione Ecologica - Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione Regionale del Friuli Venezia Giulia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;

per l'annullamento, previa sospensione cautelare

- provvedimento di data 8 giugno 2022, comunicato con lettera di data 14 giugno 2022, inviata a mezzo PEC e ricevuta in data 15 giugno 2022, con cui la Commissione della Sezione Regionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali ha rigettato l'istanza di rinnovo dell'iscrizione di LOGEX per la categoria 8, classe E;

nonché di ogni altro provvedimento comunque prodromico, preliminare, presupposto o conseguente a quello impugnato, tra cui in particolare:

- l'eventuale provvedimento sconosciuto, sulla base del quale con lettera di data 11 marzo 2022, la Commissione ha stabilito un termine decadenziale di 45 giorni per la presentazione della fideiussione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Transizione Ecologica- Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione Regionale del Friuli Venezia Giulia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La Logex System International GmbH - società di diritto tedesco che opera nel settore della gestione dei rifiuti nel mercato internazionale e che da circa 15 anni gestisce, in particolare, lo smaltimento dei rifiuti delle basi NATO, tra le quali quelle di Aviano, Vicenza, Livorno, Napoli, Sigonella ubicate in Italia, ragione per cui nel 2012 ha chiesto ed ottenuto l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la Camera di Commercio di Trieste in categoria 8 (attività di intermediazione e commercio di rifiuti non pericolosi e pericolosi senza detenzione), classe E (per una quantità annua compresa tra 3.000 e 6.000 tonnellate - chiede l'annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento in epigrafe compiutamente indicato, con cui la Commissione della Sezione Regionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali le ha denegato il rinnovo dell'iscrizione all'Albo stesso, in (asserita) scadenza al 27 marzo 2022, in ragione del mancato rispetto del termine decadenziale dimidiato assegnatole per la produzione della garanzia finanziaria di cui all'art.

15, comma 10, del d.m. 3 giugno 2014, n. 120 (Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali).

La domanda azionata è affidata ai seguenti motivi di diritto:

1. *“Violazione di legge (art. 212 decreto legislativo n. 152/2006 - art. 22 DM n. 120/2014)”*, con cui la ricorrente deduce, in estrema sintesi, che il termine dimidiato assegnato per l’espletamento dell’incombente su indicato, la cui ritenuta violazione è stata assunta a presupposto legittimante del diniego oppostole, non risulta stabilito esplicitamente in alcuna norma di legge e/o di regolamento.
2. *“Violazione di legge (art. 212 decreto legislativo n. 152/2006 - art. 22 DM n. 120/2014 - art. 3 legge n. 241/1990) – Eccesso di poter per totale carenza di motivazione, illogicità, inutile aggravio del procedimento – Violazione del principio di proporzionalità”*, con cui lamenta che, sebbene nel momento in cui la richiesta di rinnovo è stata oggetto di deliberazione tutta la documentazione richiesta (e, in particolare, la fideiussione) era stata già fornita, la Commissione si è limitata a rilevare semplicemente la tardività del deposito della garanzia, senza in alcun modo motivare sulla sussistenza o meno dei requisiti stabiliti dalla legge ai fini del rinnovo.
3. *“Violazione di legge (art. 3 Cost.) – Violazione del principio di uguaglianza - Eccesso di potere per ingiustificata disparità di trattamento”*, con cui – ammessa e non concessa la legittimità del termine perentorio dimidiato assegnato per la produzione della garanzia – denuncia la violazione del principio di uguaglianza, stante le oggettive difficoltà che incontrano gli operatori esteri per ottenere una fideiussione bancaria valida sul territorio nazionale, rispetto a quelli con sede in Italia.

Il Ministero per la Transizione Ecologica - Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione Regionale del Friuli Venezia Giulia, costituito con il

patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, ha svolto argomentazioni a difesa della legittimità del proprio operato e concluso per la reiezione del ricorso e della preliminare istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.

In particolare, ha sottolineato che *“visti gli art. 15 e 22 del D.M. 120/2014, si evince che le tempistiche per la presentazione della garanzia finanziaria in sede di rinnovo dell'iscrizione, vengono ridotte da 90 a 45 giorni”* e che, avuto riguardo a quanto disposto dalla prima parte del comma 2 del citato art. 22 (*“La domanda di rinnovo dell'iscrizione deve essere presentata cinque mesi prima della scadenza dell'iscrizione...”*), la ricorrente avrebbe, comunque, presentato l'istanza di rinnovo in ritardo, atteso che, a fronte della prevista scadenza dell'iscrizione al 27 marzo 2022, ha presentato l'istanza in questione appena al 1° febbraio 2022.

Ha, poi, evidenziato che la fidejussione presentata non poteva essere accettata in quanto non era una nuova fidejussione ma la semplice proroga della precedente, che, invece, si estingue automaticamente decorso il termine di durata stabilito dall'art. 3 del relativo contratto, conforme allo schema di cui allegato A) alla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 16 marzo 2011, prot. n. 442/ALBO/PRES, nonché che se la società ricorrente si fosse tempestivamente attivata, avrebbe avuto tutto il tempo per ottenere una nuova fidejussione.

La ricorrente, con ulteriore memoria, ha replicato alle controdeduzioni difensive del Ministero intimato, nonché posto l'accento sul fatto che - avuto riguardo a quanto stabilito dall'art. 103, comma 2, della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 (*“tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”*) e dall'art. 1 del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 convertito con modificazioni in legge

18 febbraio 2022, n. 11, con cui è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022 - anche la sua iscrizione all'Albo Gestori è stata prorogata *ex lege* per altri 90 giorni e, quindi, sino al 29 giugno 2022, come, peraltro, riconosciuto dallo stesso Comitato Nazionale dell'Albo Gestori, il quale, con circolare prot. n. 16 di data 30 dicembre 2021, ha, per l'appunto, segnalato alle Sezioni Regionali che, per effetto della citata disposizione legislativa, *"le iscrizioni in scadenza nell'arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, conservano la loro validità fino al 29 giugno 2022"*.

Sicché, la Sezione Regionale dell'Albo, disattendendo il dettato normativo e le indicazioni operative del Comitato Nazionale, ha erroneamente ritenuto che l'iscrizione fosse scaduta il 27 marzo 2022 e omesso di considerare che LOGEX aveva presentato la documentazione necessaria per il rinnovo con larghissimo anticipo rispetto alla scadenza effettiva dell'iscrizione.

Ha, poi, evidenziato che la proroga della fidejussione prodotta ai fini del rinnovo dell'iscrizione è, in ogni caso, frutto di una rinnovazione espressa, come consentito dal testo della fideiussione originaria.

Celebrata l'udienza camerale del 7 settembre 2022, l'affare è stato, quindi, introitato per la decisione.

Il Collegio dà, in primo luogo, atto che sussistono i presupposti di legge per definire il giudizio nella presente sede cautelare, con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 del c.p.a., come da riserva formulata dal Presidente nel corso dell'odierna udienza.

La causa è, infatti, matura per la decisione in base agli atti di difesa sin qui dimessi e le questioni che vengono in rilievo sono di pronta e facile soluzione e, in quanto tali, sussumibili nelle ipotesi di cui all'art. 74, comma 1, c.p.a., cui il citato art. 60 inevitabilmente rinvia.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Invero – al di là del fatto che gli spunti di riflessione da ultimo offerti dalla difesa di parte ricorrente in ordine alla proroga *ex lege* dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali sino al 29 giugno 2022, nel senso della cui

operatività s'era, peraltro, espresso, a chiare lettere, il Comitato nazionale con la su indicata circolare in data 30 dicembre 2021, prot. n. 16 (all. 16 – fascicolo doc. parte ricorrente), appalesano di per sé la censurabilità dell'operato dell'Amministrazione intimata, che, trascurando, per l'appunto, di tenerne conto e, anzi, ritenendo che l'iscrizione stessa fosse già scaduta, con il provvedimento qui opposto ha denegato alla medesima il rinnovo dell'iscrizione richiesto – ritiene, in ogni caso, il Collegio che meritano apprezzabile considerazione le doglianze contenute nel primo motivo di gravame, aventi valenza assorbente rispetto alle ulteriori dedotte e, come tali, idonee a consentire l'accoglimento del ricorso.

Il dato testuale della norma di cui l'Amministrazione intimata ha fatto asseritamente applicazione nel caso specifico depone, infatti, in senso difforme da quanto opinato dalla medesima e qui ribadito dalla difesa erariale. L'art. 22 (*“Rinnovo dell'iscrizione all'Albo”*) del d.m. 3 giugno 2014, n. 120, laddove, al comma 2, stabilisce che *“i termini previsti per la conclusione del (...) procedimento sono ridotti alla metà”*, s'appalesa, invero, riferito ai (solì) tempi *“governati”* dall'Amministrazione procedente (e al cui rispetto la medesima è obbligata) ovvero va ricondotto, in termini generali, al dovere, per l'appunto, di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro un termine prefissato e certo, come si ritrae dalla piana lettura dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, pena le conseguenze (per l'Amministrazione e/o il dirigente e/o il funzionario inadempiente) di cui ai commi 8 e ss. dello stesso articolo di legge.

L'estensione della dimidiazione a tutti i termini procedurali e non solo a quelli previsti *“per la conclusione”* del procedimento, i soli ad essere testualmente contemplati dalla norma, rischierebbe, in definitiva, di tradursi in un immotivato aggravio procedimentale, in contrasto non solo con il principio di non aggravamento procedimentale, ma finanche con quelli della collaborazione e della buona fede, espressamente stabiliti dall'art. 1, commi 2 e 2-bis della legge citata e ciò anche in considerazione del fatto che, come

condivisibilmente osservato da parte ricorrente, le difficoltà che incontrano gli operatori economici e, in particolare, quelli esteri per ottenere e produrre una fidejussione bancaria idonea sono, all'evidenza, le stesse sia al momento dell'originaria iscrizione all'Albo che a quello di successivi rinnovi.

Sicché, il provvedimento opposto, con cui è stato denegato alla società ricorrente il rinnovo dell'iscrizione all'Albo *“per decadenza dei termini, in quanto non sono pervenute le documentazioni richieste entro il termine assegnato del 25.04.2022”* ovvero per non avere prodotto la garanzia finanziaria entro il termine perentorio di 45 (quarantacinque) giorni assegnatole con atto dell'11/03/2022, prot. n. 3586/22, dimidiato rispetto a quello di 90 (novanta) giorni stabilito dall'art. 15 (Procedimento d'iscrizione all'Albo) del d.m. citato (comma 10: *“Qualora l'iscrizione sia sottoposta a garanzia finanziaria, l'interessato, entro il termine di decadenza di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 7, è tenuto a presentare alla sezione regionale o provinciale la garanzia finanziaria a favore dello Stato di cui all'articolo 17”* ovvero novanta giorni dal ricevimento della comunicazione della delibera con cui la sezione regionale o provinciale, conclusa l'istruttoria, si è espressa nel senso dell'accoglimento dell'istanza), è inficiato dall'illegittimità denunciata dalla ricorrente.

Priva di pregio è, peraltro, la circostanza, su cui ha insistito la difesa erariale, che la ricorrente avrebbe presentato in ritardo l'istanza di rinnovo rispetto al termine di cui all'art. 22, comma 2, prima parte decreto citato (*“La domanda di rinnovo dell'iscrizione deve essere presentata cinque mesi prima della scadenza dell'iscrizione...”*), atteso che, al di là del fatto che l'Amministrazione ha fornito alla medesima per lo meno indicazioni fuorvianti, allorché, con pec del 27 ottobre 2021 (all. 6 – fascicolo doc. ricorrente), le ha comunicato che *“la domanda di rinnovo può essere inviata a partire da 5 mesi prima della scadenza, (...), quindi a partire dal 27/10/2021”*, è evidente che la domanda presentata dall'interessata in data 1° febbraio 2022 è da ritenersi, comunque, presentata con sufficiente e congruo anticipo rispetto alla data di effettiva scadenza

dell'iscrizione di che trattasi in virtù della proroga *ex lege* di cui si è detto ovvero rispetto al 29 giugno 2022.

In definitiva, il ricorso, assorbite – come detto – le ulteriori censure dedotte, va, pertanto, accolto e, per l'effetto, annullato il provvedimento di diniego impugnato.

Sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese di lite, attesa la novità della questione sottoposta allo scrutinio del Tribunale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore

Daniele Busico, Referendario

L'ESTENSORE
Manuela Sinigoi

IL PRESIDENTE
Oria Settesoldi

IL SEGRETARIO